

Tribunale di Sorveglianza di Brescia, (est. Tanasi), 17 ottobre 2017, ord. n. 2324.

**Estinzione della pena detentiva e pecuniaria. – Remissione del debito. – Disagiate condizioni economiche.**

Le “disagiate condizioni economiche” di cui all’art. 47 comma 12 ord. penit. sono integrate non solo quando il soggetto si trova in stato di indigenza ma anche quando l’adempimento comporta un serio e considerevole squilibrio del suo bilancio domestico, tale da precludere il soddisfacimento di elementari esigenze vitali e da compromettere quindi il recupero e il reinserimento sociale del condannato (nel caso di specie, il Tribunale ha dichiarato estinta la pena pecuniaria, pari a 40.000 euro, nonostante il condannato svolgesse una attività lavorativa per la quale percepiva una remunerazione annua di circa 19.000 euro).